



COMUNE DI MALFA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
EOLIE - Patrimonio dell'Umanità



MODULI EDILIZI UNIFICATI E STANDARDIZZATI

Il professionista assume il ruolo di soggetto asseverante la conformità delle opere e di soggetto esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale

VISTI:

- la L.R. 10 agosto 2016, n. 16 - "Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380" (Supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 36 del 19 agosto 2016);
- il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 - "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124" (G.U. Serie Generale n. 277 del 26/11/2016 - Suppl. Ordinario n. 52);
- l'Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza Unificata 4 maggio 2017;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 237 del 14 giugno 2017;
- il Decreto Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 186/Gab del 19/06/2017 - Approvazione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia edilizia;
- la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 - "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" (Supplemento ordinario alla G.U.R.S. n. 23 del 23 maggio 2019);

Alla luce delle suddette recenti innovazioni normative nazionali e regionali e considerato che dopo circa due anni dall'entrata in vigore in Sicilia dei suddetti **moduli edilizi unificati e standardizzati (CIL, CILA, SCIA, DIA, PdC, ecc.)** permangono ancora delle criticità interpretative ed applicative, si ritiene opportuno fornire alcune importanti avvertenze attinenti le suddette nuove procedure amministrative in tema di edilizia, al fine di agevolare questa articolata e complessa fase di transizione, contraddistinta spesso da interpretazioni soggettive e procedure non sempre concordanti fra i diversi Enti, nonché per **evidenziare le importanti responsabilità introdotte in capo ai professionisti.**


Le suddette procedure amministrative conferiscono un ruolo fondamentale e prioritario al professionista che elabora il progetto, in particolare nel caso di SCIA e CILA.

In comune le suddette pratiche hanno la **condizione essenziale di rispettare la conformità delle opere edilizie previste:**

- alla disciplina edilizia urbanistica;

Responsabile: ing. Renato CILONA

Via Roma, 112 - 98050 Malfa (ME) - Tel. 090.9844008 - Cell. 389/9257500 - C.F. e P. IVA 81001030832
E-mail: utcmalfa@tiscali.it - PEC: antonello@comunemalfa.telecompost.it - Sito internet: www.comune.malfa.me.it



COMUNE DI MALFA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
EOLIE - Patrimonio dell'Umanità



- ai regolamenti edilizi;
- agli strumenti urbanistici;
- e comunque a tutte le altre norme aventi incidenza edilizia, quali norme sismiche, norme idrauliche, norme igienico-sanitarie, norme paesaggistiche, ecc. (Legge n. 1086/1971, Legge n. 64/1974, D.P.R. n. 380/2001 per come recepito in Sicilia dalla L. n. 16/2016, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, Direttiva prot. n. 79141 del 12/05/2015 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Direttiva prot. n. 154703 del 24/07/2017 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, Direttiva prot. n. 184159 del 18/09/2017 dell'Ufficio del Genio Civile di Messina, Decreto Assessoriale n. 3000 del 30/06/2017 e Circolare n. 9 prot. n. 32334 del 30/06/2017 emanata dal Dirigente Generale Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 - NTC 2018, Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP., L.R. 6 maggio 2019 n. 5, Decreto Legge n. 32/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge n. 55/2019 - Sblocca Cantieri, ecc.)

Il ruolo del professionista nonché progettista è proprio quello di asseverare questa condizione di conformità.

Il professionista assevera e rende severa la dichiarazione: in pratica si sostituisce al Comune stesso nel dichiarare ammissibile l'intervento.

La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) serve per informare il Comune dell'avvio di opere rientranti in Edilizia libera, comunque soggette a comunicazione.

In caso contrario la loro mancata comunicazione può essere sanzionata in via pecuniaria, salvo rispetto comunque di altre norme settoriali.

Anche la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) ha la stessa funzione informativa, ma con un'altra valenza rispetto alla CILA.

La SCIA è un titolo abilitativo tacito, cioè **assume efficacia con formazione del silenzio-assenso**. Ha una procedura specifica in cui appunto sono previste alcune fasi di controllo da parte della P.A., di annullamento in autotutela, ecc.

Dopo le riforme del D.Lgs. n. 222/2016, con la SCIA è possibile effettuare fra l'altro anche le varianti non sostanziali al Permesso di Costruire, nonché altre eventuali specifiche previsioni introdotte dalle singole Regioni.


SCIA e responsabilità professionale penale del professionista:

La procedura amministrativa della SCIA è stata anch'essa sostanzialmente riformata dai decreti attuativi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, "Legge Madia" (D.Lgs. n. 126/2016, D.Lgs. n. 127/2016 e D.Lgs. n. 222/2016).

In particolare sono stati modificati alcuni articoli della L. n. 241/1990.

Responsabile: ing. Renato CILONA

Via Roma, 112 - 98050 Malfa (ME) - Tel. 090.9844008 - Cell. 389/9257500 - C.F. e P. IVA 81001030832
E-mail: utcmalfa@tiscali.it - PEC: antonello@comunemalfa.telecompost.it - Sito internet: www.comune.malfa.me.it



COMUNE DI MALFA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
EOLIE - Patrimonio dell'Umanità



La SCIA "ordinaria" riguarda le opere di cui all'art. 22 del TUE, che al comma 1 rinvia alla procedura prevista dall'art 19 della L. n. 241/1990.

Al riguardo l'art. 19, comma 6 della L. n. 241/1990 dispone la sanzione penale per ogni SCIA:

*6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la **reclusione da uno a tre anni**.*

Per requisiti e presupposti del comma 1 si intende il **rispetto della piena conformità e rispondenza a tutte le normative, regolamenti e discipline afferenti**.

Il successivo comma 6-bis dispone pure che:

6-bis. Nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.

A tal proposito il Testo Unico DPR n. 380/2001, prevede un'ulteriore punibilità all'art. 29 comma 3:

3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.

In particolare la sanzione penale prevista dall'art. 481 del Codice Penale non è trascurabile:

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da cinquantuno euro a cinquecentosedici euro. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Appare il caso di precisare che in atto non è ben chiaro se la suddetta sanzione affianchi, si sovrapponga o venga assorbita da quella più severa della L. n. 241/1990 articolo 19.

La Modulistica unificata introduce la doppia sanzione penale per la SCIA

La Modulistica unificata recita testualmente:

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità.

Responsabile: ing. Renato CILONA

Via Roma, 112 - 98050 Malfa (ME) - Tel. 090.9844008 - Cell. 389/9257500 - C.F. e P. IVA 81001030832

E-mail: utcmalfa@tiscali.it - PEC: antonello@comunemalfa.telecompost.it - Sito internet: www.comune.malfa.me.it



COMUNE DI MALFA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
EOLIE - Patrimonio dell'Umanità



Quindi **nella SCIA ci sono due sanzioni penali congiunte**, le quali puniscono sia il mancato rispetto formale che sostanziale della asseverazione, con le seguenti pene:

- reclusione fino ad un anno o multa da 51,00 a 516,00 € (congiunte se commesse a scopo di lucro) (art. 481 C.P.);
- reclusione da uno a tre anni (art. 19 L. n. 241/1990);

CILA e responsabilità professionale penale del professionista.

In atto la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) non è prevista dalla Legge n. 241/1990. Essa è una semplice comunicazione informativa che il privato deve inviare al Comune.

Il Testo Unico DPR n. 380/2001 non prevede al suo interno una specifica sanzione penale relativa alla responsabilità del professionista.

Ad indicare la sanzione penale per la CILA provvede la modulistica unificata, la stessa introdotta per la SCIA con Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 e con il successivo D.A. n. 186/Gab del 19/06/2017.

In tale modulistica vengono riportate **due volte le formule di asseverazione**; in entrambi i casi il **professionista asseverante assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale.**

Le stesse due dichiarazioni, simili ma non uguali, riportano pure la formula di applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

La prima dichiarazione sotto responsabilità penale riguarda la qualifica della categoria di intervento e i riferimenti ad altri atti di assenso, segnalazioni, comunicazioni, nulla osta o autorizzazioni dirsi voglia.

La seconda invece riguarda la formula di asseverazione per la conformità dell'opera/intervento.

In conclusione le sanzioni penali per la SCIA e per la CILA, salvo che i fatti non costituiscono reati più gravi, sono:

- **CILA:** max 1 anno reclusione o sanzione da 51,00 a 516,00 € (congiunte se a scopo di lucro) - art. 481 Codice Penale;
- **SCIA:** da 1 a 3 anni + max 1 anno reclusione o sanzione da 51,00 a 516,00 € (congiunte se a scopo di lucro) - Art. 19 L. n. 241/1990 + art. 481 Codice Penale.

Conclusivamente appare il caso di evidenziare che anche nei casi di Permesso di Costruire (PdC) e della Dichiarazione di Inizio Attività alternativa al Permesso di Costruire (DIA), il **professionista asseverante assume la qualità di esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale**, con le medesime responsabilità di cui alla SCIA, salvo che in questo caso la conformità delle opere da realizzare dovrà essere accertata dall'Ente.



COMUNE DI MALFA

Città Metropolitana di Messina
3° SETTORE TECNICO, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
EOLIE - Patrimonio dell'Umanità



Alla luce di quanto sopra si raccomanda ai professionisti la massima attenzione nell'elaborazione dei progetti e nella compilazione dei suddetti **moduli edilizi unificati e standardizzati** (approvati con D.A. n. 186/Gab del 19/06/2017) e contestualmente si resta a completa disposizione per qualsiasi eventuale proficuo confronto tendente a superare, in modo collaborativo, eventuali dubbi interpretativi e/o procedurali.

Malfa, 21/06/2019

Il Responsabile del 3° Settore Tecnico,
Edilizia Privata ed Urbanistica

(ing. Renato Cilona)



Responsabile: ing. Renato CILONA

Via Roma, 112 - 98050 Malfa (ME) - Tel. 090.9844008 - Cell. 389/9257500 - C.F. e P. IVA 81001030832

E-mail: utcmalfa@tiscali.it - PEC: antonello@comunemalfa.telecompost.it - Sito internet: www.comune.malfa.me.it